Pubblicato il 19/07/2023

N. 12225/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07977/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7977 del 2023, proposto da

Millennium Green s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Ioannoni Fiore, Roberto Antenucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese, Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Garella in Roma, via Sardegna n.14;

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento previa sospensiva

- della comunicazione di esclusione della richiesta di ammissione al contributo in

conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente1, Investimento 2.2, "Parco Agrisolare", per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS0000002454, comprensivo dell'installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 150kW, nel Comune di Torricella Sicura (TE) – richiesta avanzata ai sensi del D.M. 25 marzo 2022 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000. Provvedimento comunicato alla società esponente a mezzo PEC del 24.03.2023 (doc. 1);

- di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti o preparatori alla stessa ed in particolare del Regolamento Operativo Parco Agrisolare (doc.2);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

-preso atto che il GSE ha depositato, in data 17 luglio 2023, il provvedimento prot. P20230025681 di rigetto dell'istanza di riesame, nel quale si esplicita che *"due insiemi di pannelli fotovoltaici, ognuno con proprio inverter e proprio misuratore, possono considerarsi come unico impianto nel solo caso in cui condividano il medesimo POD; diversamente, nel caso di punti di connessione distinti i due insiemi non potranno che essere considerati come distinti impianti fotovoltaici*";

-considerato che parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare stante la necessità di proporre motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento di diniego;

-ritenuto che, nelle more, non essendo stato il ricorso notificato ad alcun controinteressato, sia opportuno procedere all'integrazione del contraddittorio rilevando il Collegio, in punto di contraddittorio necessario, sussistere un contrasto giurisprudenziale, tra la tesi che sostiene l'obbligo di notifica ad almeno un controinteressato, *ex* art. 41 co. 2 c.p.a., anche a fronte della capienza delle risorse e

per effetto del mero rischio di postergazione nell'elenco dei contributi ammessi (Cons. Stato 9815/2022; Cons. Stato, 8185/2021; TAR Lazio, Roma, 7329/2023), e la tesi che, invece, opta per l'assenza di una posizione di controinteressato sostanziale finché le risorse della procedura a sportello non siano esaurite (Cons. Stato 1727/2021; TAR Emilia-Romagna, Bologna, 263/2022; TAR Lombardia, Brescia, 1166/2022);

-ritenuto, pertanto, possibile disporre la rimessione in termini della ricorrente, d'ufficio, per errore scusabile, sussistendo alla luce delle citate pronunce oggettive ragioni di incertezza su una questione di diritto (in termini, Cons. Stato, 4034/2023);

-ritenuto, quindi, che la parte ricorrente, rimessa in termini, debba notificare il ricorso, con copia del presente provvedimento, ad almeno un controinteressato, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

-ritenuto, inoltre, contestualmente e per ragioni di economia processuale, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari ammessi al contributo per cui è causa, quali altri controinteressati;

-ritenuto opportuno disporre la notifica per pubblici proclami a mezzo del sito web dell'Amministrazione, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

-ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del GSE, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 - l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l’indicazione che i controinteressati sono tutti i beneficiari ammessi a contributo collocati nell’elenco dei contributi ammessi, con allegazione dell’elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio, essendo la *ratio* delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5 - l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Il GSE ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell’elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dall’elenco, in calce al quale dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

L’Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data

dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

-le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

-parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente necessario e richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

Si rinvia all'udienza pubblica del 18 ottobre 2023, anche quanto alle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):

-prende atto della rinuncia all'istanza cautelare;

-dispone la rimessione in termini, quanto alla notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, assegnando a parte ricorrente il termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere alla notifica;

-dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, nei termini ivi indicati;

-fissa l'udienza pubblica del 18 ottobre 2023 per la decisione del ricorso, cui si rinvia anche quanto alle spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore

Mario Gallucci, Referendario

L'ESTENSORE
Gabriele La Malfa Ribolla

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO